

COMUNE DI QUART  
VALLE D'AOSTA



COMMUNE DE  
QUART  
VALLÉE D'AOSTE

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE  
PUBBLICHE (FIERE, MANIFESTAZIONI COMMERCIALI, ATTIVITA'  
TEMPORANEE E MOSTRE MERCATO)**

Approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 19 aprile 2023

## INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI .....	2
Articolo 1 OGGETTO E VIGILANZA.....	2
Articolo 2 DEFINIZIONI.....	2
Articolo 3 FIERE.....	3
Istituzioni .....	3
Articolo 4 POSTEGGI .....	4
Articolo 5 MOSTRE MERCATO .....	4
Istituzione di mostre mercato.....	4
Modalità di partecipazione alle mostre mercato .....	5
Articolo 6 NORME SANITARIE E NETTEZZA URBANA.....	6
Disposizioni generali .....	6
Misure di sicurezza .....	6
Pulizia delle aree occupate.....	6
Articolo 7 SANZIONI AMMINISTRATIVE .....	6
Sanzioni .....	6
Articolo 8 NORME FINALI .....	7
Norme di rinvio ed entrata in vigore.....	7

## DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1

#### OGGETTO E VIGILANZA

Il presente Regolamento disciplina il commercio su area pubblica relativamente a fiere, mostre mercato, manifestazioni commerciali a carattere straordinario e le attività temporanee esercitate nel Comune di QUART in forza ed in esecuzione del dettato normativo del Titolo X del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”, della legge regionale 2 agosto 1999, n. 20 “Disciplina del commercio su aree pubbliche e modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6 “Disciplina delle manifestazioni fieristiche”, dai Regolamenti comunali di Polizia Urbana, d’Igiene e Sanità.

La vigilanza sul rispetto del presente regolamento è affidata al Servizio Polizia locale.

### Articolo 2

#### DEFINIZIONI

Ai fini degli articoli che seguono, si intendono:

Per “**fiera**”, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

per “**fiera promozionale**”, la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive;

per “**fiera sperimentale**”, la manifestazione commerciale a carattere straordinario, quindi con periodicità e durata non predeterminata, svolta su area pubblica o privata della quale il Comune abbia disponibilità, proposta esclusivamente da consorzi o cooperative o associazioni di imprese esercenti il commercio su area pubblica;

per “**manifestazione commerciale a carattere straordinario**”, la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive;

per “**presenza in una fiera**”, il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato in tale fiera prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;

per “**attività temporanea**”, l'esercizio del commercio su aree pubbliche in occasione di feste, sagre o altre riunioni straordinarie di persone, ad eccezione degli eventi in cui i Comuni beneficiano di sponsorizzazioni da parte di soggetti terzi;

per “**mostre mercato di interesse locale**”, le manifestazioni sul suolo pubblico o privato, di cui il Comune abbia la disponibilità, concernenti particolari specializzazioni merceologiche, quali l'antiquariato, le cose vecchie, le cose usate, l'oggettistica antica, i libri, le stampe, i fiori, le piante, gli oggetti da collezione.

## **Articolo 3**

### **FIERE**

#### **Istituzioni**

Sono da intendersi “fiere” le manifestazioni caratterizzate dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività. La Giunta comunale quando ritenuto di interesse, con proprio atto potrà determinare i periodi, le zone e le complessive modalità di svolgimento delle manifestazioni di tali fiere.

Sono da intendersi “fiere promozionali”, le manifestazioni commerciali indette al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive. La Giunta comunale quando ritenuto di interesse, con proprio atto potrà determinare i periodi, le zone e le complessive modalità di svolgimento delle manifestazioni di tali fiere, fermo restando che la loro realizzazione è subordinata ad una procedura a evidenza pubblica.

Sono da intendersi “fiere sperimentali”, le manifestazioni commerciali a carattere straordinario svolte su aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, proposte esclusivamente da consorzi o cooperative o associazioni di imprese esercenti il commercio su area pubblica. La Giunta comunale quando ritenuto di interesse, con proprio atto potrà determinare i periodi, le zone e le complessive modalità di svolgimento delle manifestazioni di tali fiere, fermo restando che la loro realizzazione è subordinata ad una procedura a evidenza pubblica.

Resta salva la facoltà del Comune di non prevedere lo svolgimento delle fiere sperimentali proposte su motivato diniego e/o qualora si ravvisino motivi di ordine pubblico, di sicurezza, di igiene pubblica, di emergenze sanitarie, senza oneri per il comune medesimo.

Sono da intendersi “manifestazioni commerciali a carattere straordinario”, le manifestazioni finalizzate alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, allo sviluppo del commercio equo e solidale, nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive. La Giunta comunale quando ritenuto di interesse, con proprio atto potrà determinare i periodi, le zone e le complessive modalità di svolgimento delle manifestazioni di tali fiere, fermo restando che la loro realizzazione è subordinata ad una procedura a evidenza pubblica.

Esse potranno essere organizzate da Imprese o Associazioni di imprese esercenti il commercio su area pubblica che abbiano come attività denunciata l'organizzazione di manifestazioni, da Associazioni, Consorzi, Cooperative, Enti, aventi nello loro finalità statuarie l'organizzazione di manifestazioni e la promozione e realizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive.

Tali manifestazioni potranno essere realizzate fino ad un massimo di n. 3 per ogni anno e dovranno prevedere la presenza di almeno 20 operatori. La durata della manifestazione non potrà

superare i 5 giorni.

Resta salva la facoltà del Comune di non prevedere lo svolgimento delle fiere sperimentali proposte su motivato diniego e/o qualora si ravvisino motivi di ordine pubblico, di sicurezza, di igiene pubblica, di emergenze sanitarie, senza oneri per il comune medesimo.

E' da intendersi "attività temporanea", l'esercizio del commercio su aree pubbliche in occasione di feste, sagre o altre riunioni straordinarie di persone, ad eccezione degli eventi in cui i Comuni beneficiano di sponsorizzazioni da parte di soggetti terzi.

In tali eventi l'attività commerciale dovrà essere svolta in una superficie massima pari al 30% dell'area utilizzata per la manifestazione. Tale esercizio è subordinato al preventivo nulla osta da parte dell'organizzatore della manifestazione che dovrà valutare la conformità e la qualità delle tipologie merceologiche dei beni proposti in relazione alle finalità dell'evento.

Resta salva la facoltà del Comune di non prevedere lo svolgimento delle fiere sperimentali proposte su motivato diniego e/o qualora si ravvisino motivi di ordine pubblico, di sicurezza, di igiene pubblica, di emergenze sanitarie, senza oneri per il comune medesimo.

#### **Articolo 4 POSTEGGI**

Coloro che intendono partecipare alle fiere, e vi sono abilitati ai sensi dell'articolo 28, comma 6, del D.Lgs. 114/1998, debbono far pervenire al Comune ove le stesse si svolgono, almeno sessanta giorni prima della data fissata, istanza di concessione di posteggio valida per i soli giorni della manifestazione, attraverso la trasmissione di apposita domanda, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

La Giunta comunale con proprio atto determinerà il rilascio delle concessioni di posteggio.

#### **Articolo 5 MOSTRE MERCATO**

##### **Istituzione di mostre mercato**

Il Comune, ai sensi del comma 1 dell'art. 11bis della LR 20/1999, con apposito atto dell'organo competente, istituisce lo svolgimento sul proprio territorio di mostre mercato (non più di tre all'anno), ognuna di durata non superiore a due giorni consecutivi, alle quali possono partecipare soggetti che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale, ma vendono beni ai consumatori in modo sporadico ed occasionale.

Con provvedimento dell'organo comunale competente si stabiliscono la data, il luogo, il numero di posteggi da assegnare, nonché le altre modalità e condizioni per lo svolgimento della mostra mercato.

L'istituzione delle suddette mostre mercato viene comunicato alle Associazioni Regionali più

rappresentative.

### **Modalità di partecipazione alle mostre mercato**

Ai fini di cui al comma 1 dell'art. 32 così come stabilito dal comma 2 dell'art. 11 bis della LR 20/1999, sono da considerarsi venditori non professionali coloro che partecipano per non più di sei volte all'anno alle mostre mercato organizzate dai Comuni della Valle d'Aosta.

La partecipazione alle mostre mercato è consentita unicamente a titolo individuale e ad un solo componente dello stesso nucleo familiare per ciascuna manifestazione.

Il rilascio del permesso di partecipazione alle mostre mercato è subordinato alla presentazione della richiesta di rilascio del permesso, attraverso la presentazione dell'apposito modello tipo a disposizione sul sito [www.celva.it/fines](http://www.celva.it/fines) (Richiesta di rilascio del permesso per la partecipazione a mostre-mercato organizzate dai Comuni della Valle d'Aosta), tramite mail/PEC, con consegna a mano o per posta oppure attraverso la compilazione del relativo servizio online.

Ai venditori non professionali non sono richiesti i titoli abilitativi di cui alla L.r. 20/1999.

Il Comune, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, rilascia ad ogni singolo venditore non professionale un permesso di partecipazione, conforme ad apposito modello adottato dal CELVA.

I soggetti che intendono partecipare ad una particolare mostra mercato devono presentare apposita domanda al Comune attraverso la presentazione dell'apposito modello tipo a disposizione sul sito [www.celva.it/fines](http://www.celva.it/fines) (Richiesta di partecipazione a mostre mercato e contestuale richiesta di occupazione di suolo pubblico per venditori non professionali), tramite mail/PEC, con consegna a mano o per posta oppure attraverso la compilazione del relativo servizio online.

Qualora nel corso della mostra mercato si accerti che il venditore non professionale è sprovvisto del permesso di partecipazione ovvero è in possesso di un permesso irregolare, oppure nei casi di violazione della prescrizione di cui al paragrafo 2, gli incaricati del Comune allontanano il medesimo dalla manifestazione.

Fatte salve le responsabilità penali, è interdetta la partecipazione a tutte le mostre mercato svolte nel territorio regionale, per la durata di anni tre successivi a quello dell'accertamento, da disporre con apposito provvedimento del Comune nel quale il venditore non professionale ha avviato l'attività.

Alle mostre mercato possono partecipare, qualora previsti nel provvedimento istitutivo della manifestazione, anche operatori che esercitano l'attività commerciale in modo professionale, residenti e/o avente sede nel Comune di Quart, , presentando apposita domanda al Comune nel territorio in cui si svolge l'attività, secondo quanto disposto dalle vigenti disposizioni in materia.

Alle mostre mercato possono partecipare, qualora previsti nel provvedimento istitutivo della manifestazione, anche Produttori agricoli di prodotti ricavati in misura prevalente, per coltura e

allevamento, dalla propria azienda agricola, residenti e/o avente sede nel Comune di Quart.

## **Articolo 6**

### **NORME SANITARIE E NETTEZZA URBANA**

#### **Disposizioni generali**

L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto alle norme vigenti che tutelano le esigenze igienico-sanitarie in materia sia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari sia di somministrazione di alimenti e bevande.

#### **Misure di sicurezza**

Durante lo svolgimento delle manifestazioni di cui al presente regolamento, gli operatori che utilizzano impianti alimentati a GPL e impianti elettrici devono rispettare le prescrizioni di cui al documento "Raccomandazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e gestione dei mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi" del Ministero dell'interno – Dip. dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del 12.3.2014, prot. 3794. Inoltre devono essere rispettate le disposizioni di cui alla legge n. 186 del 1.3.1968 "Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazione e impianti elettrici ed elettronici" e al D.M. n. 37 del 12.3.2008 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge 248 del 2.12.2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici".

#### **Pulizia delle aree occupate**

I venditori abituali o occasionali devono mantenere pulito il suolo nella parte sottostante al banco e nell'area di posteggio sia durante l'occupazione sia all'atto della rimozione del banco stesso.

I rifiuti di qualsiasi genere devono essere posti in recipienti adatti, collocati dietro o sotto i banchi. Alla rimozione del banco sarà cura di ogni commerciante riporre i rifiuti in appositi sacchi. I sacchi dovranno essere chiusi e depositati negli appositi raccoglitori.

I cartoni e le cassette dovranno essere impacchettati, legati e depositati accanto ai contenitori. I posti di vendita dovranno sempre essere tenuti puliti sia anteriormente sia posteriormente e nella parte sottostante del banco. Al di fuori delle operazioni di vendita i banchi devono essere liberi da merci, da ingombri o da oggetti di qualsiasi natura.

## **Articolo 7**

### **SANZIONI AMMINISTRATIVE**

#### **Sanzioni**

E' fatto divieto di esercizio su tutto il territorio comunale, di commercio in forma itinerante, nel periodo giornaliero di svolgimento di fiere o mostre/mercato, per evitare la dispersione delle risorse e favorire la piena riuscita di dette manifestazioni.

Chiunque eserciti l'attività di commercio su aree pubbliche senza il titolo abilitativo di cui all'articolo 5, comma 1, della LR 20/1999 o fuori dal territorio previsto dal medesimo titolo abilitativo, nonché, senza il preventivo assenso o permesso di cui agli articoli 1, comma 2ter, e 17, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 2.500 a euro 15.000 e alla confisca dell'attrezzatura e della merce.

Chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche dal presente regolamento compreso il divieto di esercizio dell'attività di commercio su area pubblica senza il possesso del VARA – VdA, o di un'attestazione equipollente rilasciata da un Comune di altra regione del territorio statale o da altro Stato membro dell'Unione europea, ancorché regolarmente rilasciato e validato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 3.000,00.

In caso di recidiva, le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

In caso di accertamento delle violazioni di cui al presente articolo, il Comune provvede all'applicazione delle relative sanzioni secondo le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, ed s.m.i. ed introita i relativi proventi.

## **Articolo 8 NORME FINALI**

### **Norme di rinvio ed entrata in vigore**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia a quanto stabilito dalle vigenti leggi in materia e dalle norme dettate dai vigenti Regolamenti comunali concernenti l'attività di commercio su area pubblica.

Il presente Regolamento integra e/o sostituisce, ove con esso incompatibile, ogni altra precedente disposizione regolamentare comunale concernente le attività in oggetto.

Sono demandate alla Giunta comunale tutte le modifiche ed integrazioni di natura esclusivamente gestionale-operativo e procedurale di cui al presente Regolamento, nel rispetto degli indirizzi espressi.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione della relativa deliberazione di approvazione.